

TOTALE ELIMINAZIONE DEI CERTIFICATI NEI RAPPORTI CITTADINO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

dal 1° gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni richiedere certificati ai cittadini

Visto l'art. 15 della Legge di stabilità 2012 (L. 14/11/2011 n.265)

Visti deli artt. 40, 43, 44, bis in vigore dal 1° gennaio 2012 ha introdotto diverse novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.

In sintesi:

- **dal 1° gennaio 2012 è vietato alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc.) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Trenitalia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati;**
- le certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere messa una apposita dicitura che indichi che "il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi";
- i certificati anagrafici, le certificazioni di Stato Civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di Stato Civile non sono più ammessi oltre i termini di validità (6 mesi), anche nel caso in cui l'interessato dichiara, in calce al documento, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (effetto dell'abrogazione del comma 2 del D.P.R. n° 445/2000);
- **le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino «autocertificabili», che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati le P.A. sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà. Diversamente, rimangono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.**

BREVE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

Cos'è la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)?

È una dichiarazione che l'interessato redige su stato e qualità personali, in sostituzione delle normali certificazioni. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di effettuare controlli. Le autocertificazioni sostituiscono a tutti gli effetti i certificati e hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti.

L'autocertificazione è completamente gratuita.

Cosa si può autocertificare?

Dati anagrafici e di stato civile; **titoli di studio e qualifiche professionali**; situazione reddituale, economica e fiscale; posizione giuridica; iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali, posizione agli effetti degli obblighi militari (comprese le situazioni del foglio matricolare), appartenenza a ordini professionali, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente.

Come si fa la dichiarazione sostitutiva

Si possono utilizzare i moduli predisposti dalla pubblica amministrazione oppure un foglio di carta semplice, nel quale vanno inserite le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), la dichiarazione e la firma. Tutte le istanze e le dichiarazioni possono essere inviate per fax, tramite incaricato, a mezzo posta e per via telematica, unendo copia non autenticata di un documento di identità. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Validità delle dichiarazioni sostitutive

Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (Art. 48 D.P.R. n. 445/2000)

Cittadini non italiani

Per i cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo per comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.

Diritti e doveri

La mancata accettazione delle autocertificazioni costituisce violazione de doveri di ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente. In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penali e decade dagli eventuali benefici ottenuti.

Dichiarazione sostitutiva della
**CERTIFICAZIONE DI CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a nato/a a (.....) il
..... residente a (.....) in Via
..... n°..... C.A.P. Tel.
..... Tel. e – mail

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di aver frequentato la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria (SSIS) presso l'Università degli Studi di Udine, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento:
 - per la classe di concorso in data..... con la votazione di su ottanta;*
 - per la classe di concorso in data..... con la votazione di su ottanta;*
 - per la classe di concorso in data..... con la votazione di su ottanta;*
- di aver conseguito l'Attestato di Specializzazione per insegnanti di sostegno alle classi della scuola secondaria in presenza di alunni in situazione di handicap (ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell'art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998) - a seguito della frequenza del Modulo di specializzazione per l'attività didattica di Sostegno (400 ore) - conseguendo l'abilitazione in data..... con la votazione di su ottanta;

Luogo e data

*Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza del funzionario ricevente; **se si invia la dichiarazione già firmata è necessario allegare fotocopia del documento di identità.**